

Oggetto: **ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER GLI ESERCIZI 2020-2022, NOTA INTEGRATIVA E DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020-2022.**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Premesso:

- Che la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), dispone che gli enti locali trentini e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.

- Che il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che "In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale".

- Che l'art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

- Che, l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 recepisce l'art. 151 del D.lgs. 267/00 e ss.mm e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, *"i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)"*.

Considerato che nella G.U. n. 295 del 17 dicembre è stato pubblicato il D.M. 13 dicembre 2019 che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 e autorizza sino a tale data l'esercizio provvisorio;

Il Ministro dell'interno con il decreto 28 febbraio 2020 (GU n. 50 del 28 febbraio 2020) ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020.

Con successivo D.L. del 17 marzo 2020 n. 18 (G.U. N. 70 del 17.03.2020), il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 -2022 è stato ulteriormente differito al 31 maggio 2020.

Ricordato che, il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020 ha previsto, in caso di proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 dei comuni, di applicare la medesima proroga anche per i comuni trentini;

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

-Considerato che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs.

118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa.

-Dato atto che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa.

-Considerato che gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza.

-Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi.

-Dato atto inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;

-Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2020-2022;

-Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*

- Dato atto che con separate deliberazioni sono stati adottati i provvedimenti di politica fiscale e tariffaria.

-Richiamato l'art. 170 comma 1 ed il punto 8 del principio della programmazione di cui all'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ai sensi dei quali la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) entro il 31 luglio per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di deliberazione del bilancio di previsione finanziario. La giunta presenta al consiglio la "Nota di aggiornamento" del DUP.

-Richiamata la deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 22 del 29 novembre 2019, con cui è stato esaminato e discusso lo schema di DUP approvato dalla Giunta dell'Unione con deliberazione n. 70 del 27 settembre 2019.

-Preso atto che si è reso necessario formulare la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020-2022, redatta per la parte contabile e predisposta dal Servizio finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari servizi.

-Considerato che la nota di aggiornamento al DUP si configura come il DUP definitivo e pertanto è predisposta secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011.

-Vista la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 4 del 25 febbraio 2020 con la quale è stato approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) e lo schema di Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020-2022 e la nota integrativa al fine di presentarli al Consiglio dell'Unione.

-Evidenziato che il Documento Unico di Programmazione è stato predisposto nel rispetto del principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm..

-Vista la deliberazione del Consiglio n. 10 del 30.07.2019 esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2018.

-Dato atto che il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2020-2022 ed allegati, nonché degli atti contabili precedentemente citati è stato comunicato ai consiglieri dell'Unione con

nota prot. n. 424 del 04.03.2020, coerentemente con le tempistiche disciplinate dal Regolamento di contabilità.

-Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, della nota integrativa al bilancio, del documento unico di programmazione (DUP) 2020-2022, del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, e di tutti gli allegati previsti dalla normativa.

-Considerato che con deliberazione consiliare n. 21 del 29 novembre 2019, l'Unione si è avvalsa della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale per gli esercizi 2019 e 2020.

-Considerato altresì che con deliberazione consiliare n. 21 del 29.11.2020, l'Amministrazione si è avvalsa della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL di non tenere la contabilità economico patrimoniale prendendo atto che l'ente alleggerà al rendiconto 2020 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020 secondo gli schemi semplificati che verranno approvati con apposito decreto, così come previsto dal comma 2 dell'art. 232 del D.lgs. 267/2000 .

Considerato che a seguito della pubblicazione nella G.U. n. 302 del 31 dicembre della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (legge di bilancio 2018) è stato abrogato l'obbligo del bilancio consolidato per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, (il comma 831 della citata norma, ha apportato una modifica all'articolo 233-bis del D.lgs. 267/2000, rendendo facoltativa la redazione del bilancio consolidato per tali comuni e richiamata a tal proposito la delibera del Consiglio n. 1 del 14 marzo 2019 con la quale l'Unione esercitava la facoltà di non predisporre il bilancio consolidato ai sensi del comma 3 dell'art 233-bis del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.

-Visto il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

-Visto il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011.

-Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18.

-Visto il Codice degli enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

-Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, reso ai sensi dell'art. 185 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. del 03.05.2018 n. 2, in relazione alla presente deliberazione.

-Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, reso ai sensi dell'art. 185 comma 1 e 187 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. del 03.05.2018 n. 2, in relazione agli aspetti contabili derivanti dal presente provvedimento.

-Richiamato il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 10 del 07/10/2015, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 8 e successivi con riferimento al procedimento di formazione ed approvazione del bilancio di previsione.

-Visto il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati pervenuto a prot. n. 421 del 03.03.2020.

-Constatato che successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, la Giunta provvederà con il piano esecutivo di gestione, ovvero con atto programmatico di indirizzo, come previsto ai sensi dell'art. 10 del D.P.G.R. 1 febbraio 2005 n. 4/L e degli articoli 19 e 20 del Regolamento di contabilità ad assegnare le risorse ai singoli responsabili dei servizi e che, pertanto, ogni incombenza gestionale ed operativa, compresi gli atti conseguenti, faranno capo agli stessi funzionari.

-Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva data la necessità di rendere immediatamente disponibili le risorse previste nel bilancio.

-Visto lo Statuto dell'Unione.

Con voti favorevoli n 8, astenuti n. zero, contrari n. zero espressi per appello nominale da n. 8 Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022, dando atto che lo stesso si configura ora come DUP definitivo.

2) DI APPROVARE, il bilancio di previsione finanziario 2020-2022, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 dal 2016 tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria e che la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati ha esclusivamente funzione conoscitiva.

3) DI APPROVARE, la nota integrativa al bilancio di previsione 2020-2022.

4) DI DARE ATTO che successivamente all'approvazione del bilancio la Giunta definirà gli atti di indirizzo di natura gestionale devoluti alla competenza dei Responsabili dei servizi.

7) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 174 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 verrà pubblicato sul sito internet dell'ente, sezione "Amministrazione Trasparente", secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014.

8) DI DARE ATTO che il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020-2022 verrà trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall'approvazione.

12) DI DICHIARARE, per quanto esposto in premessa, con voti favorevoli n. 8 espressi per appello nominale dai n. 8 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 183 – comma 4 del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 onde poter proceder con i successivi adempimenti.

13) DI DARE ATTO che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:

- opposizione alla Giunta Unione durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. dell'art. 183 – 5° comma del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.71 n. 1199, entro 120 giorni